

Art.11.(Formazione continua)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 11.(Formazione continua)

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.
2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi.
4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.
5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Documenti collegati:

[Formazione continua - Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Criscuolo\), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025](#)

Violazione dell'obbligo formativo: l'individuazione del dies a quo prescrizione La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a

[Il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua - Consiglio Nazionale Forense](#)

Art.11.(Formazione continua)

[\(pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato\), sentenza n. 423 del 18 novembre 2024](#)

L'obbligo di formazione continua non è assolto mediante l'autoreferenziale richiamo alla propria competenza professionale altrimenti acquisita. Il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua costituisce presupposto sufficiente per il sorgere del relativo illecito deontologico, non

[Avvocati - Formazione continua - Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 28 giugno 2024](#)

Tirocinio formativo finalizzato all'assunzione delle funzioni di giudice onorario (GOT o GOP). Il COA di Torino chiede di sapere se il tirocinio formativo finalizzato all'assunzione delle funzioni di giudice onorario (GOT o GOP) possa essere considerato al fine dell'assolvimento dell'obbligo di

[Avvocati - formazione continua - Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 28 giugno 2024](#)

Il COA di Brescia formula una serie di quesiti in materia di formazione continua. Con il primo quesito, chiede di sapere quale sia il periodo di riferimento per il rilascio dell'attestato di formazione continua. L'attestato di formazione continua deve essere rilasciato sulla base della verifica

[Crediti formativi - Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 28 giugno 2024](#)

Avvocati - Compensazione dei crediti formativi - triennio - annuale. Il COA di Prato formula un quesito in merito alla possibilità di applicare la disposizione di cui all'articolo 12, comma 5 del Regolamento n. 6/2014 in materia di compensazione dei crediti formativi all'interno del triennio nel

[Magistrato iscritto all'albo - Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 28 giugno 2024](#)

Avvocati - Obbligo formativo - Magistrato iscritto all'albo. Il COA di Potenza chiede di sapere se possa considerarsi esonerato dall'obbligo formativo ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento n. 6/2014 il magistrato che, già iscritto per un anno nell'Albo e successivamente cancellatosi avendo

[Obbligo formativo - stato di necessità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 7 maggio 2024](#)

La violazione dell'obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità. Lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell'obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in

Art.11.(Formazione continua)

[Formazione continua - Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Corona, rel. D'Agostino\), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024](#)

L'intensa attività lavorativa non scrimina l'inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale. L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti

[Obbligo di formazione continua - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 18 aprile 2024](#)

La generica formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l'obbligo deontologico. L'obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l'autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse. L'obbligo di formazione continua è posto a

[Esonero dall'obbligo di formazione continua per gli avvocati ultrasessantenni – Cass. n. 9549/2021](#)

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - Art. 11, comma 2, l. n. 247 del 2012 - Esonero dall'obbligo di formazione continua per gli avvocati ultrasessantenni - Procedimenti disciplinari relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della disposizione - Applicabilità - Fondamento. La

[Praticante avvocato - Consiglio nazionale forense, 22 marzo 2017, n. 18](#)

Tre quesiti del COA di Urbino. Il COA di Urbino chiede: 1) se la sospensione del praticante avvocato per un periodo INFERIORE ai 6 mesi richieda il presupposto del giustificato motivo previsto dall'art. 41, n. 5, Legge 247/2012. In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la

[impugnazione sottoscrizione in originale](#)

impugnazione priva della sottoscrizione in originale. È inammissibile, perché priva della sottoscrizione in originale, l'impugnazione proposta al C.N.F. esclusivamente a mezzo fax e non seguita da ulteriore invio di originale nei termini per l'impugnazione stessa. Consiglio Nazionale Forense,

fine

Art.11.(Formazione continua)
